

BVGer C-7010/2018 vom 18. Juli 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-7010_2018

FR: TAF C-7010/2018 du 18 juillet 2019

IT: TAF C-7010/2018 del 18 luglio 2019

Regeste

Diritto alla rendita

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 2

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 3.1

Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

E. 3.2

Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

E. 4

Oggetto del contendere, è l'eventuale diritto del ricorrente a percepire una rendita d'invalidità intera a decorrere al più presto dal 1° ottobre 2015 (art. 29 cpv. 1 LAI).

Preliminarmente, nel caso di specie, occorre tuttavia esaminare se l'autorità inferiore ha proceduto ad un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti prima di rendere la decisione impugnata oppure - come tra l'altro sostenuto dal ricorrente in via subordinata - avrebbe dovuto fare eseguire ulteriori accertamenti medici specialistici per potersi determinare con cognizione di causa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali - sul suo stato di salute rispettivamente sulla sua residua capacità lavorativa.

E. 5.1

A tal proposito, va in particolare analizzato se la proposta dell'UAIE d'ammissione del ricorso, d'annullamento della decisione impugnata e di rinvio della causa all'amministrazione affinché venga proceduto conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C. _____ (competente ad istruire il caso in esame giusta l'art. 40 cpv. 2 OAI) sia condivisibile.

E. 5.2

Nel caso in esame, questo Tribunale condivide la proposta dell'UAIE e dell'Ufficio AI del Cantone C. _____ rispettivamente del medico SMR d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria con una perizia pluridisciplinare in ambito reumatologico, cardiologico, pneumologico e psichiatrico.

E. 5.3

L'autorità inferiore ha certo raccolto documentazione medica in ambito cardiologico e ortopedico/reumatologico, ma non ha proceduto alla necessaria istruttoria né dal profilo pneumologico né in merito all'obesità dell'insorgente (su questo punto, cfr. il considerando 5.4 del presente giudizio). Nella fattispecie il ricorrente ha difatti segnalato all'autorità inferiore la sussistenza di probabili problematiche di natura pneumologica già anteriormente alla decisione impugnata, segnatamente mediante l'inoltro, il 24 ottobre 2018, di un referto medico del 10 ottobre 2018 del dott. D. _____, specialista in medicina dello sport e fisiopatologia, che indicava fra l'altro un quadro funzionale respiratorio indicativo di deficit disventilatorio "non specifico" compatibile con l'habitus costituzionale dell'interessato (obesità classe III) e la necessità di un completamento diagnostico in ambito pneumologico per poter escludere una patologia polmonare ostruttiva o infiltrativa diffusa (doc. A 144). Per conseguenza, si imponeva, e si impone, a non averne dubbio, una più approfondita e precisa verifica dello stato di salute del ricorrente e dell'incidenza delle diverse patologie - ed in particolare del loro eventuale effetto congiunto - sulla sua residua capacità lavorativa.

E. 5.4

Peraltro, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'obesità non comporta di regola un'invalidità suscettibile di giustificare l'erogazione di una rendita, ad eccezione del caso in cui l'eccesso ponderale ha causato un danno alla salute fisica o mentale o è la conseguenza di tali danni alla salute fisica o mentale e nella misura in cui l'incapacità di guadagno non possa essere diminuita in maniera importante con delle misure ragionevolmente esigibili (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_49/2019 del 3 maggio 2019 consid. 5.3, 8C_663/2017 del 12 dicembre 2017 consid. 3.2 e 8C_496/2012 del 19 settembre 2012 consid. 2.2 con relativi rinvii). Ora, nel caso concreto l'autorità inferiore non si è espressa né nella decisione impugnata né nella risposta al ricorso con riferimento alla problematica

dell'obesità. Anche se appare che, perlomeno implicitamente, il medico SMR la consideri senza incidenza sulla capacità lavorativa (cfr. rapporto finale del 18 maggio 2018; doc. A 113), non risulta neppure in tale contesto un'intelligibile motivazione al riguardo né dagli atti di causa un necessario approfondimento in materia. L'autorità inferiore sembra comunque cosciente della questione se è vero, come è vero, che nella proposta di rinvio degli atti per complemento istruttorio ha indicato la necessità di una perizia pluridisciplinare comprendente anche la psichiatria, ciò che trova un fondamento proprio nella problematica dell'obesità e nella menzionata giurisprudenza del Tribunale federale al riguardo.

E. 5.5

Ciò premesso - e allo stato attuale degli atti di causa, segnatamente in assenza dei necessari approfondimenti interdisciplinari - non è possibile dare seguito alla conclusione ricorsuale principale del ricorrente nel senso del riconoscimento di una rendita d'invalidità intera. Peraltro, l'unico documento medico che postula una definitiva incapacità lavorativa del ricorrente del 70% in qualsiasi attività, quello del dott. E. _____ del 1° dicembre 2018 (doc. TAF 1, allegato H), non soccorre il ricorrente, lo stesso non adempiendo manifestamente i criteri di qualità necessari per potergli attribuire pieno valore probatorio. Basti qui rilevare che il menzionato documento è estremamente generico, non è effettuato da uno specialista degli ambiti medici in questione, si basa su un esame obiettivo carente, fa riferimento a pochi referti obiettivi di specialisti e non contiene una seria valutazione interdisciplinare, ossia una valutazione congiunta dei diversi specialisti interessati (cfr. sentenze del TF 9C_855/2017 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2).

E. 5.6

Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sull'incidenza effettiva, delle affezioni di cui soffre il ricorrente, sulla residua capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate. In particolare, un rinvio all'autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (segnatamente quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto l'esperimento di una perizia interdisciplinare mai effettuata e chiaramente necessaria per potersi determinare nel caso in esame con cognizione di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) e che peraltro l'autorità inferiore avrebbe già dovuto richiedere prima di emanare la decisione impugnata, gli elementi per dover agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa prima dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. i considerandi 5.2 e 5.3 del presente giudizio). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell'art. 43 LPGA, nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione (non senza qualche limitazione: cfr. DTF 137 V 210) sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio

inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii [cfr. anche sentenza del TAF C- 1722/2015 del 16 gennaio 2019 consid. 11.2 con rinvii]).

E. 5.7

Inoltre, il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore è comunque giustificato dal fatto che occorre anche procedere ad un completamento dell'inchiesta per l'attività professionale indipendente.

E. 5.7.1

L'autorità inferiore ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. Il ricorrente ha fatto valere nel gravame che il grado d'invalidità, conto tenuto delle specificità del caso, va effettuato secondo il metodo straordinario, come peraltro indicato dalla persona che ha effettuato l'inchiesta per l'attività professionale indipendente. Nella risposta al ricorso, l'amministrazione ha indicato che oltre alla necessità di completare l'istruttoria dal profilo medico, il caso andava rivalutato anche per quanto attiene all'aspetto economico.

E. 5.7.2

Secondo giurisprudenza, nel caso di assicurati attivi, il grado di invalidità dev'essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi (art. 16 LPGA, art. 28a cpv. 1 LAI). A tal fine si stabilisce il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro, e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. Per procedere al raffronto bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in cui i redditi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei dati approssimativi ottenuti. Se non è possibile determinare o graduare con sicurezza i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi dal metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa (art. 28a cpv. 2 LAI), al confronto delle attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta. La differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (metodo straordinario di graduazione). Secondo costante giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (cfr. la

sentenza del Tribunale federale 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 10.3.3 con rinvii).

E. 5.7.3

A prescindere dal fatto che l'autorità inferiore non ha indicato né nella decisione impugnata né nella risposta al ricorso per quale motivo ha optato nel caso concreto per l'applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, occorre pur rilevare che sulla base dell'inchiesta per l'attività professionale indipendente dell'11 maggio 2018 (con allegato) nonché del relativo complemento del 23 maggio 2018 non era né è ancora possibile determinarsi con cognizione di causa sulla questione dell'applicazione del pertinente metodo al caso di specie. In effetti, è necessario un ulteriore complemento dell'inchiesta per l'attività professionale indipendente. Da un lato, non risulta che la persona che ha svolto tale inchiesta (e relativo complemento) abbia preso contatto con i proprietari delle tenute vinicole in cui il ricorrente svolgeva la sua attività di viticoltore per terzi. Dall'inchiesta, in cui è stato tenuto conto nella sostanza unicamente delle dichiarazioni del ricorrente (doc. A 108, pag. 392), risulta che egli avrebbe gestito autonomamente i mandati di incarico e le spese e sarebbe stato remunerato da uno dei proprietari a ore (precisamente fr. 32.- all'ora) e da un altro forfettariamente (forfait di circa fr. 18'000-20'000.- all'anno). La genericità dei menzionati dati raccolti non dipende dunque da un'impossibilità di un più compiuto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, ma da un'immotivata rinuncia a detto accertamento. Dall'altro lato, estremamente generico risulta pure, e segnatamente, la risultanza dell'inchiesta per l'attività professionale indipendente, punto. 4.3, in cui è indicato che l'assicurato ha dichiarato nell'aprile del 2016 "di lavorare al 50% da ottobre 2014, oltre ad un lavoro manuale al 90% e burocratico al 10%", senza che vi sia stato approfondimento al riguardo, in particolare sulla suddivisione tra 90% di lavoro manuale e 10% di lavoro organizzativo e burocratico. Inoltre, il confronto tra i campi d'attività (cfr. allegato 1 dell'inchiesta di cui trattasi [doc. A 108, pag. 395] non convince, le spiegazioni sulle singole attività in vigna (giornate, ore) e le relative inabilità a seguito del danno alla salute risultando nuovamente motivate in modo generico e in parte difficilmente intelligibile se fondate/confermate, come risulta dal complemento all'inchiesta del 23 maggio 2018, sulla residua capacità lavorativa del 50% nell'attività di viticoltore, nel senso di un rendimento ridotto, ritenuto nel rapporto finale SMR del 18 maggio 2018 (doc. A 113). Pertanto, è a giusto titolo che l'autorità inferiore, a prescindere dal quesito circa l'applicabilità dell'uno e dell'altro metodo per la determinazione del grado d'invalidità, ha ritenuto (implicitamente) di non potersi fondare nel caso concreto sull'inchiesta per l'attività professionale indipendente dell'11 maggio 2018 e sul relativo complemento del 23 maggio 2018.

E. 5.7.4

Gli atti vanno pertanto rinviati all'autorità inferiore anche per il completamento dell'inchiesta per l'attività professionale indipendente.

E. 5.8

Per quel che concerne, infine, la censura di prevenzione/parzialità dell'autorità inferiore invocata per opporsi al rinvio degli atti all'autorità inferiore, la stessa appare del tutto infondata, non essendo dato rilevare agli atti di causa alcun serio e concreto motivo per giungere a tale conclusione. Da un lato, va rilevato che l'amministrazione non esperirà essa stessa, ma farà esperire un accertamento pluridisciplinare/interdisciplinare a degli specialisti indipendenti e che alle perizie allestite da esperti medici esterni, su mandato

dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 44 LPG, che soddisfano i presupposti giurisprudenziali di una perizia medica, può essere attribuito pieno valore probatorio, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in discussione la loro attendibilità (DTF 137 V 210 consid. 2.2.2; 135 V 465 consid. 4.4). Non sussiste altresì alcuna presunzione legale o fattuale secondo cui una perizia pluridisciplinare fatta eseguire dall'amministrazione sia meno affidabile di una fatta eseguire a periti indipendenti (centro peritale) da un tribunale. L'indicazione di cui alla replica del ricorrente secondo la quale trapelerebbe un pregiudizio dell'autorità inferiore nei suoi confronti dalla risposta al ricorso dell'Ufficio AI del Cantone C. _____ appare inconsistente, avendo esso medesimo proposto l'effettuazione di una perizia pluridisciplinare. Basti qui ancora rilevare che una prevenzione/parzialità non è certo ravvisabile per il solo fatto che l'autorità inferiore abbia indicato nella risposta al ricorso che "in considerazione dell'attuale documentazione con ulteriore patologia di sindrome delle apnee" s'imporrebbe detta perizia pluridisciplinare allorché invero detta perizia pluridisciplinare s'imponesse già precedentemente all'emanazione della decisione impugnata (cfr. considerandi 5.3, 5.4 e 5.6 del presente giudizio).

E. 6

Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento del ricorrente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 7 novembre 2018 l'autorità inferiore ha considerato che l'insorgente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Non era pertanto necessario conferire al ricorrente la facoltà di ritirare il proprio gravame.

E. 7.1

Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA).

E. 7.2

Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 2'800.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

E. 7.3

La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto divenuta priva di oggetto (cfr. sulla questione, fra le tante, la sentenza del TAF C-3748/2015 dell'11 febbraio 2019 consid. 14.3 con rinvio).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.